

PARTE QUARTA – DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI

TITOLO I – CRITERI DELLE GESTIONI ASSOCiate

Art. 192 – Finalità della forma associata

1. In applicazione dello statuto le funzioni comunali possono essere svolte in forma associata con altri Comuni quando si tratti di funzioni correlate ad interessi primari pubblici omogenei il cui soddisfacimento può essere raggiunto in forma collaborativa con altri Comuni contermini.
2. Alla forma associata, pertanto, è presupposta la riduzione di costi per risorse umane, beni, servizi e manutenzioni, oppure un maggiore servizio dal punto di vista qualitativo o quantitativo.

TITOLO II – DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA PIANURA FORLIVESE

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 193 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’“Associazione intercomunale pianura forlivese”, in seguito denominata “associazione”.
2. L’associazione è composta dai Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli ed esercita le proprie funzioni nell’ambito del territorio di detti Comuni.
3. Nessun Comune aderente all’associazione può appartenere allo stesso tempo ad un’unione di Comuni o ad altra associazione intercomunale.
4. L’adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente regolamento e di ogni altra deliberazione assunta dall’associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell’associazione.
5. I Comuni che fanno parte dell’associazione possono aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, che non siano oggetto di gestione da parte dell’associazione. In tal caso possono delegare il Comune capofila che subentra nei diritti e negli obblighi posti in capo ai Comuni stessi.

Art. 194 – Finalità dell’associazione

1. L’associazione si costituisce per l’esercizio in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dalla l.r. n. 3/1999, nonché per l’esercizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni aderenti.
2. In particolare, in via di prima applicazione, l’associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata di uno o più servizi o funzioni compresi nelle seguenti aree o materie:
 - a) gestione del personale;
 - b) gestione unificata dell’ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti;
 - c) protezione civile e sicurezza delle città;
 - d) gestione del territorio;
 - e) gestione unificata servizi statistici ed informatici;

- f) funzioni attinenti il settore sociale e educativo;
- g) funzioni attinenti lo sviluppo economico e turistico.

Le aree o materie indicate al comma 2 costituiscono prime indicazioni programmatiche per l'avvio dei primi progetti di gestione associata. Resta ferma la possibilità di individuare altre aree o materie di intervento qualora emergano specifiche esigenze o maturino condizioni particolarmente favorevoli per l'avvio di progetti innovativi.

3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è, in ogni caso, subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 198.

4. L'associazione favorisce l'integrazione tra i Comuni che la costituiscono al fine di meglio gestire con efficacia e con efficienza le funzioni ed i servizi ai cittadini nell'intero territorio.

5. L'associazione, nel rispetto della legge, degli statuti comunali e del presente regolamento, concorre a curare gli interessi e a promuovere la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità che risiedono nel territorio che la delimita, tenendo conto delle vocazioni e delle peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

6. L'associazione promuove il coinvolgimento dei Comuni aderenti ai processi decisionali di interesse per le autonomie locali, mediante la partecipazione del proprio presidente alla conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 9/1999.

Art. 195 – Obiettivi programmatici

1. L'associazione, nell'ambito delle proprie funzioni, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:

- a) rappresentare, per le materie di proprio interesse, una sede adeguata di elaborazione e concertazione delle politiche di sviluppo del territorio considerato;
- b) ottimizzare le risorse economiche, turistiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni costituenti l'associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
- c) elevare la qualità della vita, del lavoro e delle relazioni sociali della popolazione residente nei Comuni costituenti l'associazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e sviluppo della persona umana, attraverso la qualificazione dei servizi e delle funzioni rese;
- d) coordinare i propri indirizzi e le proprie politiche con quelle esercitate dal comitato di distretto e dalla conferenza sanitaria territoriale, ai sensi degli artt. 180 e 181 della l.r. n. 3/1999 e col piano sociale di zona elaborato dall'accordo di programma comprensoriale, in materia sanitaria e socio – assistenziale;
- e) operare di concerto con i livelli istituzionali comunali e sovracomunali, per la determinazione degli obiettivi programmatici di sviluppo territoriale;
- f) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e crescita professionale del personale;
- g) assicurare l'economicità dei servizi attribuiti all'associazione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;
- h) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, anche attraverso la collaborazione con altri enti e/o aziende pubbliche e private, secondo i principi di sussidiarietà;
- i) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'associazione, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni costituenti l'associazione e assicurando un uso equo delle risorse;

- j) favorire l'estensione e l'omogeneità quantitativa e qualitativa dei servizi resi alla popolazione residente nei Comuni costituenti l'associazione, anche ai Comuni, singoli o associati, del restante territorio forlivese, stipulando con essi apposite convenzioni;
- k) promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell'associazione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione.

Art. 196 – Sede

1. La sede dell'associazione è situata a Forlì, presso la residenza del Comune di Forlì. I suoi organi possono riunirsi anche in altro luogo, purché compreso nell'ambito del territorio dell'associazione. L'associazione, al fine di garantire un più incisivo rapporto con i cittadini, articola le proprie attività nell'ambito dei Comuni aderenti, nello spirito di costituire una struttura a rete nel territorio.
2. L'associazione, con deliberazione della conferenza dei sindaci, può dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma dell'associazione sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 197 – Durata, scioglimento e recesso

1. L'associazione ha una durata di 10 (dieci) anni.
2. Non è consentito il recesso dall'associazione nei primi 2 (due) anni dalla sua costituzione. Dopo tale data, ognuno degli enti partecipanti all'associazione può recedere dalla stessa con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e comunque il recesso decorre dall'inizio dell'anno solare successivo. Il recesso dall'associazione comporta il recesso anche da tutte le convenzioni per la gestione di servizi o funzioni, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
3. Ognuno degli enti partecipanti all'associazione può recedere dall'esercizio di un singolo servizio o funzione, senza che questo comporti automaticamente il recesso dall'associazione; le modalità di esercizio del recesso saranno disciplinate dalle singole convenzioni.
4. L'associazione cessa per la scadenza del termine di durata stabilito dal primo comma o a seguito di perdita dei requisiti stabiliti dall'art. 8 della l.r. 26 aprile 2001, n. 11.
5. L'associazione cessa, inoltre, a seguito di scioglimento approvato da tutti i consigli comunali con la maggioranza assoluta dei componenti. Lo scioglimento dell'associazione non comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdette secondo le modalità previste in ciascuna convenzione.

Art. 198 – Modalità gestionali

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni dalla l.r. n. 3/99, l'associazione è individuata quale livello ottimale, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 23, della legge stessa, per tutti i Comuni ad essa aderenti.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
 - a) la tipologia dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e le modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione, potendo prevedere, in alternativa, la costituzione di uffici comuni,

operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti alla convenzione in favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli enti deleganti; ciò deve avvenire attraverso un processo di informazione e di tutela contrattuale del personale;

d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;

3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.

4. Resta salva la facoltà per i Comuni aderenti all'associazione di stipulare con gli altri componenti della stessa singole convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi diversi da quelli già attribuiti alla gestione associata. In tal caso, il contenuto delle convenzioni si conforma a quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3.

5. Le proposte di convenzione devono essere supportate da specifici progetti gestionali.

6. L'associazione, relativamente ai servizi individuati, può estenderne, singolarmente o complessivamente, la gestione comune, attraverso specifiche convenzioni, anche ad altri Comuni, singoli o associati, dell'area compresa nel circondario forlivese.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 199 – Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione la conferenza dei sindaci e il presidente dell'associazione.

2. Gli organi dell'associazione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente tra i Comuni partecipanti, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni.

Art. 200 – La conferenza dei sindaci – Attribuzioni

1. La conferenza dei sindaci attua gli indirizzi politico-amministrativi formulati dai consigli comunali, fissati nell'atto costitutivo e nel regolamento dell'associazione, contenuti nelle convenzioni per la gestione dei servizi e formula le direttive per la gestione dei servizi e delle funzioni attribuiti alla gestione associata; In particolare, la conferenza approva:

- a) una relazione d'indirizzo e programmatica di legislatura, presentata dal presidente dell'associazione;
- b) il programma annuale presentato dal presidente dell'associazione;
- c) il bilancio riepilogativo preventivo e consuntivo dell'associazione;
- d) il regolamento per la partecipazione dei cittadini, di cui all'art. 205, comma 2.

2. Alla conferenza sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- a) proporre servizi e funzioni amministrative aggiuntive rispetto a quanto previsto al comma 2 dell'art. 194, da svolgere in forma associata o coordinata, fornendo in merito un preciso mandato al comitato tecnico-gestionale;
- b) nominare, al suo interno, per ogni servizio o funzione, un sindaco referente per verificare il corretto funzionamento della gestione del servizio in forma associata;
- c) esaminare, con riferimento ai servizi e funzioni, propri o conferiti, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee d'orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;

- d) approvare, in termini di proposta, gli schemi di convenzione dei servizi associati, da sottoporre ai rispettivi consigli comunali per l'approvazione finale;
- e) approvare i conti dei servizi gestiti in forma associata proposti dal comitato tecnico-gestionale di cui al successivo art. 204, nonché il conto per le attività proprie dell'associazione ed il relativo piano di riparto degli oneri. Tali conti sono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti approvati, su richiesta motivata del comitato tecnico-gestionale.

Art. 201 – Composizione della conferenza dei sindaci

- 1. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei Comuni associati. Essi possono farsi sostituire dal vice sindaco o da altro assessore delegato.
- 2. La conferenza è presieduta da un presidente eletto nel proprio seno.
- 3. La conferenza è convocata dal presidente con atto scritto contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e la data della riunione; la prima seduta per l'elezione del presidente sarà convocata, entro un mese dalla costituzione dell'associazione, dal sindaco del Comune sede dell'associazione. Il presidente è tenuto a convocare la conferenza quando lo richiedano almeno 2 (due) dei suoi componenti.
- 4. La conferenza è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti, purchè tale maggioranza comprenda il Comune di Forlì. Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei presenti che rappresentino oltre il cinquanta per cento della popolazione dei Comuni associati risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. Alla conferenza possono essere invitati il comitato tecnico-gestionale ed altri soggetti interessati, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 6. La conferenza dei sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'associazione ed alla promozione di particolari iniziative. Tale fondo è gestito dal Comune sede dell'associazione.
- 7. Tutte le decisioni adottate sono verbalizzate e trasmesse ai sindaci ed ai presidenti dei consigli comunali dei Comuni associati.

Art. 202 – Il presidente dell'associazione

- 1. Il presidente dell'associazione è eletto dalla conferenza dei sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il presidente rappresenta l'associazione, convoca e presiede la conferenza dei sindaci.

Art. 203 – Il vice presidente

- 1. Il vice presidente è eletto dalla conferenza dei sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.

Art. 204 – Comitato tecnico-gestionale

1. Il comitato tecnico-gestionale è composto da un referente tecnico indicato da ciascun Comune aderente all’associazione ed è integrato dai dirigenti dei servizi, oggetto di gestione associata. La conferenza dei sindaci provvede a nominare un coordinatore del comitato che lo presiede.
2. Il comitato provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti e, a tal fine, elabora le proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l’andamento della gestione associata, svolge attività d’impulso e di coordinamento.
3. Il comitato può avvalersi di specifici gruppi di lavoro per l’elaborazione di studi e progetti inerenti l’attività dell’associazione.

CAPO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 205 – Principi della partecipazione

1. L’associazione garantisce l’accesso alle informazioni ed ai propri atti in osservanza delle disposizioni legislative vigenti.
2. L’associazione favorisce la partecipazione dei cittadini; a tal fine si dota di un proprio regolamento. Nelle more dell’approvazione, si applica il regolamento del Comune in cui ha sede l’associazione.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 206 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’associazione, per lo svolgimento delle attività proprie si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni con i criteri di cui all’art. 214, comma 1.
2. L’organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dalle singole convenzioni secondo criteri d’autonomia, di funzionalità e d’economicità di gestione.
3. Le convenzioni disciplinano, tra l’altro, il rapporto di servizio del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il Comune individuato quale capofila, fermo restando il rapporto d’impiego del medesimo con l’ente d’appartenenza.

Art. 207 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dei servizi gestiti in forma associata si applica la normativa vigente per il personale delle autonomie locali.

Art. 208 – Attività di supporto dell’associazione

1. Tutte le attività di supporto all’associazione saranno svolte dal Comune sede dell’associazione mediante i suoi uffici, secondo le modalità convenzionate.

CAPO V – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 209 – Fonti finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dalla Regione, da altri enti e da entrate proprie dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'associazione iscrive nel proprio bilancio in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata, così come risultanti dal conto dei rispettivi servizi approvato dalla conferenza dei sindaci.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni finanziarie desunte dal succitato conto, e provvede a redigere un rendiconto finale.
4. Il servizio finanziario del Comune, sede dell'associazione, provvede a redigere un bilancio riepilogativo, preventivo e consuntivo, desunto dall'insieme dei conti dei singoli servizi associati, comprensivi delle spese relative alle attività proprie dell'associazione ed alle entrate che derivano dai trasferimenti da enti pubblici.

Art. 210 – Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 ottobre, la conferenza dei sindaci approva il conto dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il conto per le attività proprie dell'associazione.
2. I conti dei singoli servizi, una volta approvati, sono trasmessi al Comune capofila e agli altri Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

Art. 211 – Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione dei Comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni e il Comune sede dell'associazione per la gestione delle attività proprie dell'associazione, si dotano di un unico sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'associazione.

Art. 212 – Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche e i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al servizio finanziario del Comune sede dell'associazione apposite relazioni con la richiesta d'eventuali modifiche da apportare ai rispettivi bilanci assegnati. Le richieste pervenute sono sottoposte alla conferenza dei sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai conti dei singoli servizi, qualora accolte, sono trasmesse dal presidente dell'associazione ai Comuni capofila e ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 213 – Rendiconto

1. Il rendiconto dell'associazione è costituito dal bilancio riepilogativo di cui all'art. 209, comma 4.
2. Il rendiconto d'ogni esercizio è predisposto dalla conferenza dei sindaci unitamente alla relazione

illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.

3. Il rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. All'atto della convenzione, e successivamente con il consenso di tutti i soggetti facenti parte la convenzione, la conferenza dei sindaci approva lo schema di rendiconto.

Art. 214 – Riparto delle spese e delle entrate

1. Tutte le spese sostenute per le attività proprie dell'associazione sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate sono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti sono introitati dal Comune sede dell'associazione, e successivamente ripartiti a consuntivo in base a criteri stabiliti dalla conferenza dei sindaci nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e dei criteri adottati dall'ente erogatore.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 215 – Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del Comune individuato come capofila in ciascuna convenzione, ove non diversamente disposto dalla convenzione medesima.
2. L'associazione promuove il coordinamento e la progressiva uniformazione dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dell'attività dell'associazione. A tal fine può avvalersi del comitato tecnico-gestionale di cui all'art. 204 o di apposite commissioni tecniche.

Art. 216 – Modificazione del regolamento

1. Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla conferenza dei sindaci.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai consigli dei Comuni associati, i quali deliberano entro 45 (quarantacinque) giorni. La proposta di modifica diviene operativa quanto è stata approvata da tutti i consigli comunali.
3. Con periodicità annuale il presidente dell'associazione d'intesa con i presidenti dei consigli comunali dei Comuni associati, convoca l'assemblea dei consiglieri comunali dell'associazione, per valutare, in apposita seduta plenaria, sulla base di una relazione del presidente, lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
4. Copia degli atti di modifica del presente regolamento sono tempestivamente trasmesse, a cura del presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.